CAMERA DEI DEPUTATI N. 4185

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STELLA, BORTOLANI, BIANCHI FORTUNATO, ANDREONI, ARMANI, BARBI, SCHIAVON, PREARO, BOTTARI, TRAVERSA, MIROGLIO, URSO SALVATORE

Presentata il 12 dicembre 1975

Proroga al 31 dicembre 1977 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA, ha gravato i prodotti petroliferi impiegati in agricoltura dell'aliquota normale del 12 per cento, contrariamente ad altri mezzi e servizi tecnici o di produzione o gravati dell'aliquota ridotta del 6 per cento, come i fertilizzanti, i fitosanitari, i mangimi, i pannelli oleosi (voci 66, 67, 68, 69, 70, 72, 82, 84 e 85 della tabella *A*, parte II) o addirittura esentati, come le prestazioni di servizio mediante macchine agricole rese a imprese agricole singole o associate (articolo 10, voce n. 20).

La lievitazione dei prezzi, conseguente alla crisi petrolifera, ha sottoposto l'agricoltura ad un crescente appesantimento dei suoi costi di produzione. Solo nel settore dei carburanti usati per le lavorazioni agricole, dal 31 dicembre 1972 al 30 novembre 1975, gli aumenti verificatisi nei prezzi al consumo, al netto dell'IGE o IVA, possono essere valutati per il petrolio, gasolio e benzina rispettivamente dell'ordine del 231,94, 269,35 e 329,28 per cento.

In considerazione di tale situazione e soprattutto per la necessità di incentivare la produzione agricola il Parlamento, in occasione della conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, con apposita modifica prevista all'articolo 1 della legge 29 settembre 1973, n. 733, provvide a ridurre l'aliquota dell'IVA gravante sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo al 6 per cento fino al 31 dicembre 1974. Detto termine fu poi prorogato al 31 dicembre 1975, sempre su iniziativa del Parlamento, in occasione della conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, con l'aggiunta dell'articolo 3-*quinquies*, disposta dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 346.

Al Senato, durante la discussione per la conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, il Governo accettò un ordine del giorno presentato dal senatore Fernando De Marzi, con cui si invitava l'esecutivo « ad adottare tempestivi

opportuni provvedimenti per la proroga almeno biennale della riduzione al 6 per cento dell'IVA per i prodotti petroliferi agevolati ad uso agricolo e per la pesca in acque interne ».

Si tenga presente che l'applicazione dell'aliquota normale del 12 per cento comporterebbe sui prezzi al consumo, IGE compresa, vigenti al 31 dicembre 1972 un ulteriore incremento degli aumenti percentuali valutabile dell'ordine del 20 per cento circa come dimostrato dalla tabella che si allega.

Vi è da considerare, infine, che il minor introito di imposta sul valore aggiunto, conseguente alla riduzione dell'aliquota al 6 per cento è ammontato per il 1974 a lire 7 miliardi circa (lire 7.073.745.023 di cui lire 367.879.660 per il petrolio, lire 5.897.276.730 per il gasolio e lire 808.588.633 per la benzina) e che per il 1975 esso può essere valutato al massimo dell'ordine di 7,1-7,2 miliardi.

Tenuto conto degli annunciati ulteriori aumenti dei prezzi di tali prodotti e che permangono, aggravate, le motivazioni per le quali fu adottata la riduzione dell'aliquota IVA al 6 per cento, si sottopone alla vostra considerazione l'approvazione dell'allegata proposta di legge concernente la proroga al 31 dicembre 1977 di tale aliquota per i prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo e per la pesca nelle acque interne.

COMPARAZIONE PREZZI AL CONSUMO
DEI PRODOTTI PETROLIFERI PER USO AGRICOLO.

	(LIRE/QUINTALE)		AUMENTO	
	All'1-12-75 (1)	Al 31-12-72 (2)	In valore assoluto	Per cento
PETROLIO				
Al netto di IVA o di IGE	8.430,00	2.539,60	5.890,40	231,94
Al lordo di IVA al 6% o IGE al 9,30%	8.935,80	2.800,00	6.135,80	219,14
Al lordo di IVA al 12% o IGE al 9,30%	9.441,60	2.800,00	6.641,60	237,20
GASOLIO				
Al netto di IVA o di IGE	8.375,00	2.267,50	6.107,50	269,35
Al lordo di IVA al 6% o IGE al 9,30%	8.877,50	2.500,00	6.377,50	255,10
Al lordo di IVA al 12% o IGE al 9,30%	9.380,00	2.500,00	6.880,00	275,20
BENZINA				
Al netto di IVA o di IGE	11.515,00	2.682.40	8.832,60	329,28
Al lordo di IVA al 6% o IGE al 4,20%	12.205,00	2.800,00	9.405,90	335,93
Al lordo di IVA al 12% o IGE al 4,20%	12.896,80	2.800,00	10.096,80	360,60

(1) Sui prezzi al consumo del 1975 grava l'IVA.
(2) Sui prezzi al consumo del 1972 grava l'IGE.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1977.